

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE – PROCEDURA WHISTLEBLOWING

(D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24)

**Redatta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 04 ottobre 2023

Versioni

n.	Data	Motivazione
1	26/04/2023	Prima emissione
2	04/10/2023	Adeguamento al D. Lgs. 24/2023

Sommario

1. Premessa	3
2. Ambito di applicazione	3
3. Oggetto della segnalazione.....	4
4. Modalità di segnalazione	7
5. Disciplina della segnalazione anonima.....	9
6. Gestione delle segnalazioni attraverso il "canale interno".	10
6.1 Processo.....	10
6.2 Ricezione.....	10
6.3 Verifica preliminare di ammissibilità	12
6.4 Istruttoria.....	13
6.5 Disposizioni all'esito dell'istruttoria	14
7. archiviazione della documentazione.	15
8. Sistema di tutele previste dal Decreto.....	15
8.1 Inquadramento	15
8.2 Tutela della riservatezza.....	17
8.3 Tutela da misure ritorsive	19
8.4 Limitazione di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche.....	22
9. Rinvio.....	23
Allegati	23

1. Premessa

La procedura in parola ha lo scopo di istituire, regolare (ovvero illustrare) canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di eventuali segnalazioni relative a violazioni di disposizioni normative dell'Unione Europea o nazionali (di seguito anche "condotte illecite"), di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito anche "Decreto") ed in attuazione delle *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, adottate con Delibera ANAC n. 311/2023.

Oggetto principale della presente procedura, per competenza specifica dell'Organismo che la emana, è la gestione del "canale interno" di cui ai successivi paragrafi 4 e 6.

2. Ambito di applicazione

Il D. Lgs 24/2023¹ in tema di whistleblowing si applica ai soggetti che segnalano, denunciano o divulgano violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia regionale per lo sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A. (in seguito anche "Agenzia" o "Società").

Per "persona segnalante" si intende "la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo". Pertanto, le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od

¹ [Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.](#)

omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo. In dettaglio:

- dipendenti della Società, in qualunque forma contrattuale (a tempo indeterminato e non, dirigenti, quadri e impiegati);
- lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti esterni;
- volontari o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- dipendenti e collaboratori delle imprese che svolgono lavori o forniscono servizi in favore della Società.

La segnalazione, denuncia o divulgazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso oppure non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

3. Oggetto della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia commesse nell'ambito del contesto lavorativo.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono

essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore, a tale proposito, ha tipizzato le fattispecie di violazioni:

- a. violazioni del diritto nazionale con riferimento a:
 - illeciti civili;
 - illeciti amministrativi;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001 (laddove vigente);
 - illeciti penali;
 - illeciti contabili;
- b. violazioni del diritto dell'Unione europea in riferimento a:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE – indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24 del 2023 - relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE di cui all'Articolo 325 del TFUE (lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE);

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni².

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Inoltre, non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

² Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. Modalità di segnalazione

È previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:

- canale interno dell'Agenzia;
- canale esterno istituito presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'autorità giudiziaria

Il **canale interno** rappresenta la modalità prioritaria di segnalazione ed il suo utilizzo è incoraggiato in quanto più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. Le procedure di utilizzo e gestione di tale canale, oggetto specifico della procedura in parola, sono dettagliatamente descritte al paragrafo 6.

La procedura di utilizzo del **canale esterno** prevede l'inoltro della segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'accesso al canale esterno è consentito, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, al ricorrere di una delle seguenti condizioni al momento della segnalazione:

- il canale interno obbligatorio non è attivo ovvero è attivo ma non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- è stata già effettuata una segnalazione interna ma questa non ha avuto seguito;

Procedura whistleblowing

- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di inoltro e le procedure di gestione delle segnalazioni attraverso il canale ANAC sono rese disponibili dall’Autorità sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata alle segnalazioni esterne in tema di whistleblowing, cui si rinvia per ogni occorrenza in tal senso.

Con la **divulgazione pubblica** le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica è attivabile qualora:

- ad una segnalazione interna a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- sia già stata effettuata direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- sussista fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- sussistano fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, questi non può vedere tutelata la sua riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione sarà trattata alla stregua di una segnalazione anonima, le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo 5.

Il Decreto, infine, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di inoltrare **denuncia alle Autorità giudiziarie** in caso di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, va precisato che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

5. Disciplina della segnalazione anonima

L'Agenzia, ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida ANAC di cui in premessa, considera le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie.

Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che abbia comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il Decreto garantisce a fronte di misure ritorsive. L'Agenzia, quindi, registra le eventuali segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni e conserva la relativa documentazione al fine di renderle

rintracciabili nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

6. Gestione delle segnalazioni attraverso il “canale interno”.

6.1 Processo

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono:

- Ricezione della segnalazione;
- verifica preliminare di ammissibilità;
- istruttoria;
- decisione sulla segnalazione.

6.2 Ricezione

Le segnalazioni effettuate tramite il “canale interno” sono inoltrate al RPCT di Sviluppo Italia Molise S.p.A. Secondo quanto previsto dal Decreto, le segnalazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

- collegandosi alla [piattaforma whistleblowing](#) dedicata (modalità raccomandata). La piattaforma, tramite l'utilizzo di un protocollo di crittografia, garantisce la protezione dei dati identificativi dell'identità del segnalante. A seguito della segnalazione registrata, la piattaforma rilascia un codice identificativo univoco per consentire al segnalante di “dialogare” con la Società in modo anonimo e spersonalizzato;
- scrivendo al RPCT a mezzo posta elettronica indicando nell'oggetto “Riservato – Whistleblowing” all'indirizzo e-mail dedicato: anticorruzione@sviluppoitaliamolise.it. Tale casella di posta è ad utilizzo esclusivo del RPCT.

- utilizzando la forma cartacea, tramite il servizio postale, indirizzando la segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza c/o Sviluppo Italia Molise S.p.A., Via Nazario Sauro, 1 – 86100, Campobasso. A garanzia della riservatezza della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e rechi all'esterno la dicitura "riservata RPCT" (modalità altamente sconsigliata);
- utilizzando la forma orale e richiedendo, a tal fine, un incontro di persona con il RPCT. Nel corso dell'incontro, la segnalazione viene raccolta dal RPCT mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dallo stesso RPCT e dal segnalante.

Per le modalità di segnalazione che prevedono l'invio di un messaggio mail o di un plico cartaceo, è disponibile un Modulo (Allegato 1 alla presente procedura), in formato editabile, sul sito internet dell'Agenzia, sezione Società trasparente – sottosezione "Altri contenuti - prevenzione della corruzione".

L'utilizzo delle modalità sopra descritte presuppongono che il contenuto trasmesso sia una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Le segnalazioni pervenute sono protocollate e gestite dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza in quanto destinatario delle comunicazioni.

Alla ricezione della segnalazione l'RPCT procede ad attribuire un codice unico progressivo registrando data e ora di ricezione in un registro protocollo - Registro Whistleblowing - riservato e gestito in via esclusiva. L'RPCT procede inoltre, laddove siano utilizzati strumenti alternativi alla piattaforma, a separare il contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante mediante l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, garantendo la gestione della segnalazione in forma anonima.

In caso di segnalazioni inviate ad un soggetto interno diverso dall'RPCT, se questa è considerata "segnalazione whistleblowing" va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La trasmissione tempestiva della segnalazione si configura come attuazione del dovere di collaborazione con l'RPCT e i soggetti riceventi la segnalazione sono comunque tenuti al massimo riserbo.

Qualora non venga utilizzato l'allegato Modulo, la segnalazione deve in ogni caso contenere i seguenti elementi necessari per una compiuta istruttoria ed applicazione delle tutele di legge:

- descrizione circostanziata degli atti o fatti oggetto di segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione.

Sarà cura del Segnalante allegare documenti, qualora disponibili, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione.

6.3 Verifica preliminare di ammissibilità

L'RPCT, ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione invia al segnalante un avviso di ricevimento e prende in carico la segnalazione.

Procede quindi ad un esame preliminare valutando la sussistenza o meno dei requisiti essenziali per l'applicabilità dell'istituto del whistleblowing, con riferimento sia al segnalante sia al contenuto della segnalazione. Le

segnalazioni si intendono comunque carenti dei requisiti essenziali per una loro ammissibilità alla fase istruttoria in caso di:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate per legge, indicate al paragrafo 3;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- contenuti già oggetto di specifiche segnalazioni, già processate o comunque già archiviate;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

È fatta comunque salva la facoltà, per il RPCT, di chiedere al whistleblower chiarimenti e integrazioni.

All'esito di tale fase preliminare, l'RPCT dichiara, alternativamente:

- l'immediata archiviazione della segnalazione per insussistenza dei requisiti essenziali con annotazione nel Registro Whistleblowing delle motivazioni, dandone notizia al segnalante;
- l'ammissibilità della segnalazione quale "segnalazione whistleblowing" e, quindi, l'avvio della conseguente fase istruttoria.

6.4 Istruttoria

La fase istruttoria è indirizzata a ravvisare la manifesta infondatezza della segnalazione ovvero la sussistenza di *fumus* di fondatezza.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, l'RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme

informatiche o anche di persona. Ove necessario, può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato e, ove presenti, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione (si vedano, in proposito, anche i paragrafi 8.1 e 8.2 che seguono in materia di tutele previste dal Decreto).

Le Aree aziendali coinvolte nell'istruttoria sono tenute al massimo riserbo in merito a tutti gli atti, fatti, informazioni e notizie inerenti al procedimento.

L'istruttoria ha termine entro tre mesi decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

6.5 Disposizioni all'esito dell'istruttoria

All'esito dell'istruttoria l'RPCT, qualora ravvisi una manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con idonea motivazione, annotando l'esito nel Registro Whistleblowing e dandone notizia al segnalante.

Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione il RPCT redige una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta e la invia, con eventuale documentazione allegata, agli organi preposti interni (ad es. servizio RU) o enti/istituzioni esterne (ad es. Organismo di Vigilanza, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti), ognuno secondo le proprie competenze, avendo cura di tutelare l'identità del segnalante.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Agenzia oggetto di segnalazione, a pena di

sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'Ente ovvero della magistratura.

L'RPCT, quindi, annotato l'esito nel Registro Whistleblowing, comunica al segnalante la decisione, provvedendo altresì ad avvisarlo della eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda per poter dare seguito all'accertamento dell'illecito.

7. archiviazione della documentazione.

L'RPCT è tenuto a documentare, mediante la conservazione nel Registro Whistleblowing, le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi. Il RPCT assicura - all'interno di un fascicolo riservato cartaceo e/o informatico - la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale delle procedure di segnalazione, assicurando la riservatezza dei dati identificativi del segnalante e degli altri soggetti garantiti da tutela.

8. Sistema di tutele previste dal Decreto

8.1 Inquadramento

Il Decreto offre un complesso sistema di tutele a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni. Tali tutele si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni. Le tutele, pertanto, si applicano anche:

- al facilitatore, quale persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista

se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale);

- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- agli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Al fine di vedersi riconosciute le tutele previste, restano fermi i presupposti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della presente procedura (presupposti soggettivi, presupposti oggettivi e modalità di segnalazione).

Il Sistema di protezione previsto dal Decreto comprende:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dalla Società in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;

- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Il Decreto, infine, vieta in generale rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative o sindacali) - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

8.2 Tutela della riservatezza

Il RPCT che riceve la segnalazione, garantisce la riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona segnalata nonché delle persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (es. testimoni) durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo RPCT che, in caso di coinvolgimento nella gestione della segnalazione di terzi soggetti (personale interno, consulenti, OdV), avrà cura di assicurare la separazione del contenuto della segnalazione dagli elementi che consentono di risalire all'identità del segnalante e degli altri soggetti destinatari di tutela.

Il divieto di rilevare l'identità dei soggetti destinatari di tutela è da riferirsi non solo al loro nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in

cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione di detti soggetti.

Il RPCT è l'unico soggetto che può valutare correttamente se effettivamente sussistono i presupposti normativamente previsti per svelare l'identità del segnalante.

In particolare, qualora la richiesta di conoscere l'identità del segnalante pervenga dall'Autorità giudiziaria o contabile o nell'ambito del procedimento disciplinare il RPCT controllerà la ricorrenza, o meno, degli elementi minimi previsti dalla legge (rispettivamente l'instaurazione di un procedimento penale o contabile o l'indispensabilità dell'informazione per la difesa dell'incolpato e il consenso del segnalante).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, in particolare, l'identità della persona segnalante:

- non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
 - o può essere rivelata ove la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato previa comunicazione scritta alla persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e previo consenso espresso della persona segnalante.

Nei casi previsti, pertanto, il RPCT provvederà ad acquisire il consenso del segnalante a rivelare l'identità. Qualora il Segnalante si opponga, la segnalazione non può avere seguito.

Infine, la segnalazione e la relativa documentazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013; tuttavia, nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per

questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione, in quanto considerata segnalazione ordinaria, non è più sottratta all'accesso e, qualora oggetto di istanza di ostensione, verranno applicate le discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi, documentale, civico o generalizzato).

8.3 Tutela da misure ritorsive

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.

La legge codifica in un elenco, non esaustivo, le fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre alle casistiche espressamente indicate nel D.Lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni anche, ad esempio, la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); una revoca ingiustificata o un mancato conferimento di incarichi.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti. Tali condizioni sono:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal capo II del Decreto;
- sussiste un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

In carenza di tali condizioni, analogamente, si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

La tutela prevista cessa, invece, in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti del segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Nelle ipotesi anzidette è prevista l'applicazione, da parte della Società, di sanzione disciplinare a causa del comportamento tenuto dal segnalante.

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dalla Società – in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione effettuata – devono essere trasmesse, da parte dei soggetti tutelati esclusivamente ad ANAC secondo le modalità da questa definite, accedendo cioè alla piattaforma a tale scopo resa disponibile.

Qualora il RPCT di Sviluppo Italia Molise sia per errore destinatario di una comunicazione di ritorsione, garantendo sempre la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata, provvede prontamente a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

In caso di accertamento di un atto/provvedimento ritorsivo adottato dalla Società nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati, detto atto/provvedimento viene dichiarato nullo dall'ANAC. L'atto o il provvedimento ritorsivo possono anche essere oggetto di annullamento in sede di autotutela della Società.

8.4 Limitazione di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si ascrivono anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni quali:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le limitazioni di cui sopra operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa. Tali condizioni, che devono ricorrere cumulativamente, sono:

- la sussistenza di fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto.

9. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente procedura si rimanda al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, alle linee guida adottate con Delibera ANAC n. 311/2023 e all'ulteriore normativa nazionale ed europea applicabile.

Allegati

Allegato 1 - Modulo "Segnalazione di violazioni normative"

Allegato 1 - Modulo "Segnalazione di violazioni normative"

N.B. I campi contrassegnati con * sono obbligatori

1. IL TUO LAVORO

<p>Sei?* (seleziona una delle opzioni)</p>	<p><input type="checkbox"/> Dipendente della Società in qualunque forma contrattuale (a tempo indeterminato e non, dirigente, quadro e impiegato) <input type="checkbox"/> lavoratore autonomo, collaboratore o consulente esterno; <input type="checkbox"/> volontario o tirocinante, retribuito o non retribuito; <input type="checkbox"/> persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza; <input type="checkbox"/> dipendente o collaboratore di impresa che svolge lavori o fornisce servizi in favore della Società.</p>
<p>Il Tuo datore di lavoro</p>	<p>Denominazione completa dell'ufficio <i>(indica la denominazione della struttura presso cui presti servizio. Puoi ometterne la compilazione se l'indicazione dell'ufficio può comportare la tua identificazione (ad esempio se appartieni ad un ufficio con meno di tre dipendenti)</i></p> <hr/> <p>Ragione o denominazione sociale completa <i>Completa il campo solo se lavori per un'impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore di Sviluppo Italia Molise S.p.A.</i></p> <hr/> <p>Indirizzo della sede <i>Il campo va compilato sia dal dipendente pubblico, se presta servizio in una sede territoriale, sia da quello privato.</i></p> <hr/> <p>Città</p> <hr/>

2. SEGNALAZIONE

<p>Tipologia di condotta illecita* <i>(Selezionare una o più opzioni. Si ricorda che non sono segnalabili le notizie prive di fondamento, le informazioni di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio. Inoltre, non possono essere oggetto di segnalazione, tra le altre, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> violazioni del diritto nazionale <input type="checkbox"/> violazioni del diritto dell'Unione Europea <input type="checkbox"/> condotte volte ad occultare le violazioni</p>
<p>Quando si sono verificati i fatti?* <i>(Indica la data esatta o il periodo in cui si sono verificati i fatti, ad esempio: "1 gennaio 2023" oppure "da giugno a settembre" oppure "tre anni fa")</i></p>	
<p>I fatti sono ancora in corso? * <i>(Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si verificano ripetitivamente <input type="checkbox"/> Non so</p>
<p>Elenco soggetti coinvolti nell'accaduto <i>(Indica chi sono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, coinvolte a qualunque titolo nell'accaduto. Aggiungi tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine – in caso di più soggetti, replica la tabella)</i></p>	<p>Cognome e Nome/ Ragione Sociale <hr/></p> <p>Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto <i>(Se il soggetto indicato è una persona fisica, indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora).</i> <hr/></p> <p>Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza <i>(Se il soggetto indicato è una persona fisica, indica la qualifica rivestita).</i> <hr/></p> <p>Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto <i>(Indica il ruolo che il soggetto coinvolto, persona fisica o giuridica, ha avuto nell'accaduto (ad es. è l'autore del fatto, ha assistito al fatto, è il soggetto destinatario della condotta segnalata, ecc.))</i> <hr/></p> <p>Numero di telefono e indirizzo mail <hr/></p> <p>Ha tratto beneficio, anche economico, dall'accaduto? <i>(In caso affermativo descrivi il beneficio nello spazio dedicato alle note)</i> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non so</p>

Modulo "Segnalazione di violazioni normative"

	Note (Note aggiuntive che ritieni utili sul soggetto coinvolto nell'accaduto)
Descrizione dei fatti* (Descrivi quello che è successo e come ne sei venuto a conoscenza, indicando tutti gli elementi (persone coinvolte, luoghi, comportamenti, ecc.), che ritieni utili per la ricostruzione dei fatti. Ti ricordiamo che la tua identità non è protetta se inserita in questo campo)	(Si prega di inserire una risposta lunga almeno 150 caratteri)

3. ALTRI SOGGETTI INFORMATI *(In questa sezione puoi aggiungere informazioni)*

<p>È in atto un procedimento disciplinare o contenzioso amministrativo, penale, civile, contabile in relazione ai fatti segnalati? *</p> <p><i>(Se non ne sei a conoscenza o sai che non ci sono procedimenti o contenziosi in corso, specificalo comunque. Nel caso in cui sussista un contenzioso ti chiediamo di essere quanto più preciso possibile nel riportarne i riferimenti).</i></p>	<p><i>(Si prega di inserire una risposta lunga almeno 20 caratteri).</i></p>
<p>In che modo sei coinvolto nel procedimento?</p> <p><i>(Compila il campo nel caso in cui tu sia a conoscenza dell'origine del procedimento o del contenzioso che hai descritto)</i></p>	
<p>Il procedimento è stato attivato a seguito di mia segnalazione</p> <p><i>(Se il procedimento è stato attivato a seguito di tua segnalazione compila i seguenti campi - nel caso ti sia rivolto a più autorità, replica la tabella)</i></p>	<p>A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto?</p> <hr/> <p>In quale data hai effettuato la segnalazione?</p> <hr/> <p>Quali sono gli estremi di registrazione dell'esposto/segnalazione? <i>(es. numero e anno di protocollazione da parte dell'Autorità)</i></p> <hr/> <p>Hai dialogato con qualcuno in particolare? <i>(indica se hai parlato con qualcuno in particolare presso l'Autorità a cui ti sei già rivolto)</i></p> <hr/> <p>Qual è stato l'esito della segnalazione? <i>(indica lo stato del procedimento/contenzioso: se è ancora in corso o se si è concluso con un provvedimento, ad es., di archiviazione)</i></p> <hr/> <p>Vuoi condividere una copia dell'esposto? <i>(se hai a disposizione una copia dell'esposto puoi allegarla alla segnalazione)</i></p>

4. Allegati

Denominazione file	Descrizione contenuto

Denominazione evidenze multimediali	Descrizione contenuto

5. Identità (Attenzione: qualora si scelga di non dichiarare le proprie generalità la segnalazione sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza del segnalante. Sarà comunque possibile dichiarare la tua identità in un secondo momento).

Nome e Cognome	
Data e luogo di nascita	
Codice fiscale	
Indirizzo	
Numero di telefono	
Indirizzo e-mail e / o PEC	
Attuale mansione lavorativa	

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Firma del segnalante

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI "WHISTLEBLOWING"

Premessa

Il D.Lgs. 24 del 10.3.2023 di recepimento della Direttiva Europea 2019/1937, ha inteso revisionare completamente la disciplina in materia di tutela del soggetto (dipendente, etc.) che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower) introducendo un vero e proprio sistema di garanzie che mettano al riparo il soggetto da possibili sanzioni o azioni ritorsive quali il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o più in generale misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro. L'espressione "whistleblower" è riferita ad un soggetto di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, contribuendo in tal modo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e per l'interesse pubblico collettivo.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Sviluppo Italia Molise S.p.A. (di seguito Agenzia o Società).

Sviluppo Italia Molise S.p.A./Titolare del trattamento dei dati personali intende fornire ai propri dipendenti, partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori e, più in generale, a chiunque sia in relazione d'interessi con la Società, le specifiche informazioni sul trattamento dei dati personali che si rendono necessarie con riferimento alle segnalazioni trasmesse, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa europea e nazionale che lo integra e/o lo modifica ivi compresa la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Tipologia di dati

Il Titolare tratterà i dati forniti dal segnalante allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti in riferimento alle presunte condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società.

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per l'istruttoria della segnalazione ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

I dati raccolti e trattati comprendono i dati personali anagrafici, nome, cognome, numero di telefono, email, posizione lavorativa.

Si precisa altresì che il conferimento dei dati anagrafici o di contatto, da parte del segnalante è volontario, essendo, comunque, possibile la "segnalazione anonima": per poter processare la segnalazione non è necessario, dunque, fornire i dati identificativi.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l'identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati: per gestire la segnalazione e per garantire la tutela dell'interessato in caso di segnalazione di reati o irregolarità di cui

è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con il Titolare; per assicurare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti; per la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento; per rispondere ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

I dati personali sono trattati nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità del Titolare e per adempiere ad obblighi di legge: gestione del procedimento di Whistleblowing, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 24 del 10/03/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), nonché dall'art. 6, par. 1., lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento).

Conservazione dei Dati Personali

I dati personali saranno conservati per cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione del fatto o atto illecito, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati personali saranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante procedure e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma cartacea e/o informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

Destinatari della Comunicazione dei dati

I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione dandone conoscenza a un numero indeterminato di persone attraverso la consultazione e/o la pubblicazione tramite internet.

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità descritte, il Titolare potrebbe comunicare i Dati Personali a soggetti autorizzati, quali:

- personale della Società, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo come sopra esposte.
- l'ANAC e le eventuali ulteriori autorità competenti;
- se del caso, l'Autorità Giudiziaria e la Corte dei conti

Trasferimento Dei Dati All'estero

I dati personali non sono trasferiti in paesi extra-UE.

Misure di sicurezza

Per lo specifico trattamento, sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: sistemi di autenticazione e sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) e minimizzazione; misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità,

disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Diritti dell'Interessato

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR conferisce all'Interessato l'esercizio (ove applicabile e tecnicamente possibile) di specifici diritti, come previsti dagli artt. 15-21, quali quelli di accesso, di opposizione, rettifica.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento (Sviluppo Italia Molise S.p.A.) con le seguenti modalità alternative:

- raccomandata A/R all'indirizzo: Via Nazario Sauro n. 1 - 86100 Campobasso;
- pec: sviluppoitaliamolise@legalmail.it;
- e-mail: info@sviluppoitaliamolise.it;

oppure scrivendo:

- al RPCT all'indirizzo e-mail: anticorruzione@sviluppoitaliamolise.it;
- al DPO all'indirizzo dpo@slalomsrl.it.

Reclamo e Segnalazione all'Autorità Garante

L'interessato, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo (Reg. UE 2016/679), con sede in Roma in Piazza Venezia, 11, secondo le procedure previste dall'art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018. Lei potrà rivolgere una segnalazione all'Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) e contatti

Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dal Titolare, al quale Lei potrà rivolgersi, è la Slalom Consulting Srl - referente DPO per

il Titolare del Trattamento è l'Avv. Antonia Guadagno, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@slalomsrl.it.